

COMUNE DI SOVER

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI,
ENTI, SOCIETA' CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI
LUCRO.

ARTICOLO 1

Il Comune di Sover interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, oltrechè alla promozione del senso di appartenenza alla collettività da parte di singoli soci. Nel perseguimento di predetti scopi, l'Amministrazione comunale di Sover favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività stesse senza fini di lucro per il perseguimento di finalità socialmente utili e moralmente apprezzabili non comprese nei programmi di cui sopra.

Gli interventi del Comune di Sover per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali, artistiche in genere, espositive e di educazione permanente;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione, ripristino, restauro e conservazione delle opere d'arte della comunità, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei finanziamenti le Associazioni, Comitati, Enti e Società interessate a promuovere iniziative socialmente utili e di interesse comunale. A tal fine i soggetti interessati presenteranno la domanda di contributo entro il 31 LUGLIO di ogni anno, quantificando l'importo per il quale si chiede il contributo comunale.

ARTICOLO 2 BIS

La Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sede di scuole equiparate dell'infanzia o agli Enti gestori per interventi straordinari sugli immobili, purchè questo sia conforme con gli indirizzi programmatici del Comune. Contributi possono essere concessi agli Enti di cui sopra anche a parziale copertura delle spese di funzionamento.

ARTICOLO 3

Le Associazioni, Comitati, Enti e Società che svolgono istituzionalmente le attività oggetto del presente provvedimento e che intendono ottenere contributi ordinari per l'attività gestionale corrente devono corredare la domanda di cui sopra della seguente documentazione:

- 1) relazione dettagliata sulle attività programmate per l'anno in corso;
- 2) Statuto dell'Associazione in cui sia individuabile in concreto il carattere istituzionale e/o sociale dello scopo che l'Associazione persegue, nonché l'assenza di scopi di lucro;
- 3) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso e bilancio preventivo dell'anno in corso;
4. dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza fra gli scopi societari di attività obiettivamente commerciali; in caso contrario il contributo verrà assoggettato a ritenuta fiscale del 4% ai sensi del 2° comma dell'art. 28 D.P.R. 600/1973.

ARTICOLO 4

Le Associazioni, Società ed Enti di cui sopra che intendono ottenere contributi straordinari per iniziative specifiche rispondenti alle finalità di cui al presente provvedimento devono allegare alla domanda:

1. una relazione dettagliata illustrante le finalità dell'iniziativa;
2. un preventivo di spesa indicante i mezzi per farvi fronte.

A detti contributi straordinari possono accedere anche Comitati estemporanei ed Associazioni prive di strumenti contabili e di Statuto: in questo caso l'istanza sarà corredata dalla sola relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

ARTICOLO 5

In deroga al termine di presentazione delle domande, in casi particolari di iniziative specifiche di cui all'art. 4, le relative domande potranno essere presentate durante l'anno, purchè, con congruo anticipo rispetto all'iniziativa cui si riferiscono. Il relativo contributo verrà concesso compatibilmente con le disponibilità finanziarie residue.

ARTICOLO 6

Alla concessione dei contributi provvederà la Giunta comunale giusto quanto disposto dalla L.R. 1/93. In ogni caso, il contributo straordinario comunale verrà concesso previa verifica della pubblica utilità dell'iniziativa in armonia con le finalità del presente regolamento e previo accertamento dell'insussistenza dei mezzi da parte del soggetto richiedente, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali.

ARTICOLO 7

L'erogazione dei contributi sarà disposta dalla Giunta comunale in una o più soluzioni, a seconda dell'entità del programma ed in relazione all'attuazione degli interventi ed ai tempi di sostenimento della spesa. Per iniziative non complesse e di modesta entità il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo con le modalità di cui al precedente capoverso. In ogni caso dovrà essere presentata, sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarazione attestante la spesa assunta.

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno in corso, i soggetti interessati potranno presentare la domanda di finanziamento entro il 28.12.1993.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 30.09.1993 e modificato con deliberazione n. 21 del 28.10.1994.